

Un'analisi dei nuovi adempimenti introdotti dalla legge di conversione del dl Superbonus

# La moneta fiscale al capolinea

## Con blocco compensazioni e stop cessioni svuotati crediti

**Blocco totale alla compensazione dei crediti derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi per i contribuenti con debiti erariali di ammontare superiore a euro 100.000**

**Sospensione della compensazione fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo, in presenza di importi complessivamente superiori a 10.000€. E monitoraggio dei crediti d'imposta ad ampio raggio**

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**M**oneta fiscale al capolinea. Dall'1 gennaio 2025 i soggetti qualificati (banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari) non potranno più compensare i crediti, derivanti dai bonus edilizi, con i debiti previdenziali ed assistenziali. Blocco totale alla compensazione dei crediti derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi per i contribuenti con debiti erariali di ammontare superiore a euro 100.000. Sospensione, invece, fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo, in presenza di importi complessivamente superiori a 10.000 euro. E monitoraggio dei crediti d'imposta ad ampio raggio.

Queste alcune delle numerose novità introdotte con il ddl di conversione del decreto legge n. 39/2024, approvato recentemente anche alla Camera e in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro martedì 28 maggio 2024, avente a oggetto, tra le altre novità, l'ulteriore estensione del blocco alle cessioni e sconto in fattura dei bonus edilizi, di cui all'art. 121 del dl 34/2020 e le attività di monitoraggio di taluni crediti d'imposta.

Preliminarmente, si evidenzia che, a partire dal 1° gennaio del prossimo anno (2025), i soggetti qualificati, come banche e intermediari finanziari (art. 106 del dlgs 385/1993 - testo unico bancario), società appartenenti a un gruppo bancario (art. 64 del Tub) e imprese di assicurazione, non po-

tranno più utilizzare in compensazione i crediti derivanti dai bonus edilizi, di cui al citato art. 121 del dl 34/2020, con i debiti relativi ai contributi previdenziali, dovuti in relazione alla posizione previdenziale in una delle gestioni gestite dagli enti previdenziali, comprese le quote associative e con i premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali; il divieto è stato disposto dal comma 1 del nuovo articolo 4-bis, introdotto in sede di conversione nel dl 39/2024.

I soggetti diversi da quelli qualificati potranno, al contrario, procedere con la compensazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi anche con i debiti per contributi assicurativi e previdenziali.

Con la conferma in toto dell'art. 4 si dispone, inoltre, il blocco alla compensazione, a partire dal 1° luglio prossimo, delle rate annuali dei crediti d'imposta, derivanti dalle opzioni, per i contribuenti su cui pendono iscrizioni a ruolo o carichi per imposte erariali, e relativi accessori, per atti di ogni tipo (compresi quelli di recupero) emessi dall'Agenzia delle entrate, se l'ammontare risulta complessivamente superiore a euro 100.000.

In presenza, invece, di debiti erariali e relativi accessori, derivanti da atti emessi dalla medesima agenzia, la compensazione è soltanto sospesa fino a concorrenza degli importi emergenti dai vari ruoli; quindi, la sospensione si rende applicabile limitatamente



alla quota di debiti erariali presenti e non per l'importo complessivo dei crediti d'imposta, derivanti dall'esercizio delle opzioni, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, spettanti e nella disponibilità del contribuente..

Naturalmente, anche al fine di verificare le soglie indicate, non si dovranno tenere in considerazione i debiti non scaduti o oggetto di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione validi, quindi non decaduti.

Il provvedimento in commento, poi, introduce ulteriori adempimenti, soprattutto in tema di monitoraggio dei crediti d'imposta, sia per quanto concerne le agevolazioni edilizie, sia per quanto concerne altri crediti d'imposta (beni strumentali e ricerca e sviluppo). L'articolo 3, al fine del monitoraggio della spesa, introduce l'obbligo per alcuni contribuenti che si avvalgono della detrazione maggiorata (superbonus) per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, che prevede la trasmissione di una serie di dati e informazioni, rispettivamente all'Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche mentre l'art. 4-ter, al comma 1, dispone l'obbligo, posto in capo agli enti comunali, di segnalazione alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate dell'eventuale inesistenza degli interventi edilizi che hanno fruito delle agevolazioni fiscali, di cui agli articoli 119 e comma 2 dell'art. 121 del dl 34/2020, con il riconoscimento ai detti enti comunali della partecipazione al recupero del gettito fiscale, collegato alle attività di controllo.

Infine, sempre nell'ottica di un ampio monitoraggio, si introducono (art. 6) determinate misure con riferimento ai crediti di imposta per gli investimenti (Transizione 4.0) con la conseguenza che, al fine di poter fruire dei crediti di imposta (beni strumentali nuovi e investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica), le imprese saranno obbligate a comunicare, preventivamente all'acquisto, l'ammontare complessivo previsto per l'investimento, la presunta ripartizione del credito nei vari periodi d'imposta e la relativa fruizione.

## Le principali novità del decreto "blocca crediti"

DS6901

DS6901

### Legge di conversione del D.L. 39/2024

<b>Cessione e sconto in fattura</b>	Si limita l'esenzione del generalizzato divieto di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, per determinate categorie di contribuenti, riconoscendo agli stessi, al verificarsi di specifiche condizioni ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, talune deroghe. Viene introdotta una disposizione che elimina alcune eccezioni previste dal D.L. 11/2023, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori comunque effettuati
<b>Monitoraggio dei crediti d'imposta</b>	Ai fini di un completo monitoraggio della spesa viene introdotto l'obbligo, per alcuni contribuenti che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all'Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche. Si prevede anche il monitoraggio per i crediti di imposta in beni strumentali nuovi (Transizione 4.0) e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, con obbligo di comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione
<b>Remissione in bonis</b>	Si esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. Al 4/04/2024 resta fissato il termine ultimo per l'invio, all'Agenzia delle entrate, della sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi
<b>Utilizzo dei crediti</b>	Prevista la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi mentre, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante delega modello "F24", con alcune eccezioni (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
<b>Blocco compensazioni con debiti previdenziali e assistenziali</b>	Dall'1/1/2025 blocco alle compensazioni dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione e sconto dei bonus edilizi con i debiti previdenziali e assicurativi per i soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari)